



TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

N. R.G. 5/2020

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Natina Praticò	Presidente
dott. Alessandro Paone	Giudice
dott.ssa Giuliana Gaudiano	Giudice rel.

sentite le parti ed esaminati gli atti di causa;
sciolta la riserva di cui al verbale di udienza del 20/5/2020;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto nel Ruolo Generale per l'anno 2020 sotto il numero d'ordine 5, avente ad oggetto reclamo al Collegio ex art. 669-terdecies c.p.c.

tra

██████████, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rende Lucio Paolo Nazario e Rende Giovanni

-reclamante-

E

██████████, rappresentata e difesa dall'Avv. Greco Sofia Anna

-reclamata-

avverso l'ordinanza del 14/12/2019, con la quale il GE ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dall'opponente ██████████

MOTIVI

I.- Nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare, ritiene il Collegio che vada confermato il negativo apprezzamento circa la sussistenza dei gravi

motivi e il conseguente provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 co. 1 c.p.c. pronunciato dal Giudice di prima istanza con l'ordinanza del 14/12/2019, qui gravata di reclamo.

L'istanza di sospensione, riproposta con il reclamo, accede ad un giudizio di opposizione all'esecuzione, nel quale l'odierna reclamante ha agito sull'assunto che si fosse verificata la prescrizione del credito azionato dalla società creditrice. Asseriva, infatti, che:

- [REDACTED] con precetto notificato in data 2/3/1993 ha intimato ad [REDACTED] il pagamento della somma di £. 79.306.532, oltre gli ulteriori interessi di mora fino al saldo effettivo;
- con successivo atto di pignoramento immobiliare trascritto in data 9.8.1993, [REDACTED] ha sottoposto ad espropriazione forzata i beni immobili ipotecati dell'odierna opponente;
- tale atto di pignoramento dava origine alla procedura esecutiva n. 63/1993 RGE;
- con comparsa depositata in data 2.8.2002 si costituiva "SIB S.p.A.", quale mandataria di [REDACTED];
- in data 8.10.2010 la procedura esecutiva n. 63/1993 RGE è stata riunita alla procedura esecutiva immobiliare n. 175/1990 RGE, avente ad oggetto i medesimi beni pignorati;
- in tale ultima procedura la creditrice [REDACTED], si è costituita anche nei confronti dell'odierna opponente, sia in data 21.3.2013, a mezzo della propria mandataria [REDACTED], sia in data 10.2.2016, a mezzo della nuova mandataria [REDACTED] S.p.A. u.s.", facendo propri tutti gli atti già compiuti dalla cedente;
- in data 21.10.2014, [REDACTED] depositava istanza per la prosecuzione della procedura esecutiva n. 63/1993 RGE (riunita alla 175/1990);
- con ordinanza del 08.02.2018 la procedura n. 63/1993 RGE veniva dichiarata improcedibile, per la mancata rinnovazione della trascrizione del

pignoramento.

Ebbene, parte reclamante sostiene che l'intervenuta estinzione della procedura per un fatto addebitabile al creditore avrebbe comportato il verificarsi della prescrizione del credito azionato, dovendosi in tale ipotesi fare applicazione dell'art. 2943 co. 3 cc e pertanto dell'effetto istantaneo e non permanente dell'interruzione della prescrizione. A nulla varrebbero, infatti, come affermato dapprima da parte creditrice e successivamente anche dal GE, gli atti di intervento spiegati dalla creditrice riferiti alla posizione debitoria dell'odierna opponente Ardillo Marianna: ai medesimi, infatti, non potrebbe essere attribuita efficacia interruttiva in quanto *"gli atti di impulso processuale successivi a quello introduttivo del procedimento possono spiegare autonoma efficacia interruttiva della prescrizione solo qualora abbiano i connotati dell'atto di costituzione in mora del debitore, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., e cioè contengano una richiesta di pagamento a lui comunicata direttamente"*.

Il GE, ritenendo non sussistenti i presupposti di cui all'art. 624 cpc., rigettava l'istanza di sospensione e avverso tale rigetto [REDACTED] spiegava il presente reclamo, sulla base degli stessi motivi dedotti in fase di opposizione.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] eccependo l'infondatezza del ricorso, stante la corretta valutazione effettuata dal GE non sussistendo nel caso di specie i presupposti per la dichiarazione dell'intervenuta prescrizione. Da un lato perché il creditore nel corso della procedura esecutiva ha posto in essere numerosi atti interruttivi della prescrizione con propri atti di intervento, e dall'altro perché la dichiarazione di improcedibilità non è stata seguita dall'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento, *"pertanto, finché non sia intervenuto un formale provvedimento di estinzione passato in giudicato, con conseguente cancellazione della trascrizione del pignoramento, deve ritenersi che l'effetto interruttivo della prescrizione permanga, così come espressamente prevede l'art. 2945 comma III c.c., richiamato dalla stessa controparte"*. Aggiungeva, inoltre, che *"del tutto ininfluyente è la circostanza che la procedura esecutiva n. 63/1993 sia stata dichiarata improcedibile (ma non estinta) nel 2018, dal momento che, a seguito della riunione avvenuta già nel 2010, "Sagrantino Italy" deve considerarsi a tutti gli effetti quale creditrice intervenuta nella procedura*

esecutiva preventivamente proposta n. 175/1990 RGE, che prosegue regolarmente il suo corso.

II.- L'ordinanza reclamata merita di essere confermata.

Ai fini del decidere risulta dirimente verificare se l'intervento spiegato nell'ambito di una procedura esecutiva ai sensi dell'art. 111 co. 3 cpc da parte del cessionario del credito azionato con il precetto sia idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.

Deve premettersi che l'art. 2943 c.c. dispone che *“la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio”*.

È noto che tra le domande proposte nel corso del giudizio è stato ricompreso l'intervento spiegato da un creditore nell'ambito di una procedura esecutiva, avendo giurisprudenza consolidata riconosciuto a tale atto idoneità ad interrompere la prescrizione (cfr. Cass. n. 11794/2008, 2770/1994).

Da tale, piana ed incontrovertita, considerazione dovrebbe derivare il riconoscimento della valenza interruttiva all'intervento spiegato da parte resistente; tuttavia, il caso di specie è costituito da un particolarità che vale a differenziarlo dai casi oggetto delle summenzionate pronunce. L'intervento spiegato dalla creditrice reclamata, infatti, non può qualificarsi quale atto di intervento ex art. 499 cpc ma ex art. 111 co. 3 cpc (norma la cui applicabilità è stata riconosciuta anche in ambito esecutivo cfr. Cass. n. 8936 del 12/04/2013).

Occorre quindi chiedersi se al fine dell'interruzione della prescrizione valga solamente l'atto di intervento qualificato ai sensi dell'art. 499 e 500 cpc (ossia di quello strumento con cui i creditori diversi dal pignorante o lo stesso creditore pignorante, per crediti diversi da quello originariamente azionato, manifestando la volontà di vedersi soddisfatti, chiedono di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione del bene pignorato) o è sufficiente l'intervento spiegato ai sensi dell'art. 111 co. 3 cpc dal cessionario del credito posto alla base della procedura esecutiva.

Ebbene, ritiene questo Collegio di dover riconoscere efficacia interruttiva anche a



quest'ultima fattispecie di intervento. Ciò in virtù del principio generale sancito dall'art. 111 co. 3 c.p.c. in base al quale *“il soggetto che interviene nel processo - a norma dell'art. 111, comma 3, c.p.c. - quale successore a titolo particolare nel diritto controverso fa valere un autonomo interesse a partecipare al giudizio che deriva dal fatto che egli è l'effettivo titolare del diritto oggetto della controversia, rispetto alla cui posizione di titolare sostanziale del diritto la parte originaria assume la qualità di sostituto processuale, con la conseguenza che tale intervento non è qualificabile come adesivo dipendente, bensì come intervento autonomo riconducibile alla predetta disposizione normativa. Né osta a quest'ultima qualificazione la circostanza che il successore, all'atto del suo intervento, non chieda di accertare la sua qualità di successore a titolo particolare quale avente causa immediato o mediato di una delle parti, poiché il relativo interesse ad agire va valutato non con riferimento all'effettiva titolarità (sopravvenuta) del diritto, ma alla mera allegazione che ne viene fatta dalla parte in sede di formulazione della domanda di intervento, salvo, ovviamente, il successivo accertamento della titolarità effettiva del diritto controverso”*.

Ebbene, trattandosi di un'autonoma domanda non v'è chi non veda come la medesima debba essere inquadrata tra le domande proposte nel corso del giudizio, a cui l'art. 2943 co. 2 c.c. riconosce efficacia interruttiva.

L'intervento spiegato ai sensi dell'art. 111 co. 3 c.p.c. in data 10/2/2016 dal creditore reclamato costituisce quindi un atto interruttivo della prescrizione. Quest'ultima ha ripreso a decorrere da tale momento dovendosi applicare, come correttamente affermato da parte ricorrente, il disposto di cui all'art. 2945 co. 3 cc. e quindi l'effetto estintivo istantaneo.

L'effetto interruttivo permanente, infatti, può essere riconosciuto o nel caso di attuazione coattiva del diritto del creditore o fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo (tra le quali non può certamente essere ricompresa l'estinzione della procedura per l'omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 2668 ter c.c.- cfr. Cass. n. 12239 del 09/05/2019).

In conclusione, ne deriva, quindi, che avendo il creditore reclamante spiegato atti



di intervento l'eccezione di intervenuta prescrizione decennale sollevata dalla reclamante deve essere rigettata e di conseguenza deve essere confermata l'ordinanza impugnata.

Il reclamo, pertanto, va rigettato.

III. Alla soccombenza segue la condanna alle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 (scaglione da € 260.001,00 ed € 520.000), con la precisazione che tenuto conto della natura sommaria della causa non si tiene conto delle spese relative alla fase istruttoria.

Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co. 1-*quater*, ha infatti previsto che: *“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”*.

L'articolo in esame, riferendosi in termini ampi alle «*impugnazioni*», deve trovare applicazione anche ai reclami cautelari. Del resto, proprio ai fini della disciplina del Contributo Unificato, tali mezzi sono considerati strumenti di impugnazione (v. Circ. Min. 31 luglio 2002, n. 5).

In queste ipotesi, continua la norma del co. 1-*quater* cit. *“il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”*.

P.q.m.

il Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) RIGETTA il reclamo;
- b) [REDACTED] al pagamento delle spese processuali pari complessivamente ad € 3.700 in favore di [REDACTED] oltre a rimborso forf. spese gen., Iva e Cpa come per legge;
- c) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico della reclamante, di versare un ulteriore

importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, a norma dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002;

d) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Castrovillari, nella Camera di Consiglio del 10/6/20

Il Giudice est.

Giuliana Gaudiano

Il Presidente

Natana Praticò
Roberto Pelleri

